



COMUNE DI SALTARA



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A CURA DI:

Comune di Saltara Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente	Redatto da Prof. Giampietro Fusillo
	Rev.3 – gennaio 2007

INTRODUZIONE

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 che stabilisce che i Comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M.14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La tabella A del decreto definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso.

Successivamente la Regione Marche ha emanato la L.R. n.28 del 14/10/2001 Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", la Delibera di Giunta Regionale n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 "Approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui all'art.5, comma 1 punti a)b)c)d)e)f)g)h)i)l), all'art.12, comma 1, all'art.20, comma 2 della L.R.n.28/2001" e la Delibera di Giunta Regionale n. 809 del 10/07/2006 "Modifica criteri e linee guida approvate con DGR n.896 del 24/06/2003".

I nuovi criteri di classificazione acustica previsti nella D.G.R. n.896/2003 sono stati adottati come riferimento per la zonizzazione del territorio del Comune di Saltara secondo le classi previste dal D.P.C.M. 14/11/1997:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 6.00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art.2 della Legge 447/1995:

- **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

- **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; si

distinguono in **assoluti**, cioè determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e **differenziali**, cioè determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/1995.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) -(Tabella B DCPM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (Tabella C DCPM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3
Condizione di applicabilità		
Rumore a finestre aperte in dB(A)	> 50	> 40
Rumore a finestre chiuse in dB(A)	> 35	> 25

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A) (Tabella D DCPM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

ART.1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Limitazioni normative per le sorgenti sonore fisse

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati allegati al Piano Comunale di Classificazione Acustica ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, per le quali si applicano i valori di cui al DPR. 30/03/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

I limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2. La situazione acustica allo stato attuale

Gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica individuano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale prevalente del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. (stato di progetto) In relazione a tale classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro valori limite di zona indicati nella tabella C del DPCM 14/11/1997. Confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe IV) in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico e quindi non si rendono necessari interventi di risanamento acustico;

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe V), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (superamento del limite di zona assoluto); per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico.

Sono comunque aree potenzialmente problematiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si dovrà prevedere un Piano di Risanamento Acustico, il quale individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individuerà le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

ART.2 - AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per le aree destinate alle manifestazioni temporanee è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.896 del 24/06/2003. Per tali deroghe si rimanda

al Regolamento successivo. Si dovranno comunque prediligere per le manifestazioni temporanee le aree di classe IV o superiori.

ART.3 - STRUMENTI ATTUATIVI

1 – Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Piani urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale o di Piano Operativo Comunale": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Ai Piani urbanistici attuativi del presente articolo sono assimilati i progetti che interessano una superficie territoriale o fondiaria superiore a 3 Ha o quei progetti di cui in fase istruttoria da parte degli uffici comunali si ravvisi la assoggettabilità al presente articolo.

I Piani urbanistici attuativi devono prevedere una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe (fra zona di classe acustica differenti non debbono risultare variazioni per più di 5dB(A)), e comunque devono garantire:

- Entro il perimetro dell'area in oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- Nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- Qualora invece i limiti di zona entro l'area di intervento risultino superati a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

Ai Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Previsione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Ai fini della redazione della documentazione di cui agli articoli successivi si dovranno considerare gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto, degli interventi di progetto nonché degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata influenti sull'area di intervento.

La realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti previsti, sia all'interno che all'esterno dell'area di intervento, è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo.

I Piani urbanistici attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani urbanistici attuativi deve prevedere l'aggiornamento della classificazione acustica definita nell'ambito del Piano Comunale di Classificazione Acustica mediante la realizzazione di appositi elaborati modificativi.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di

garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovranno essere presentati dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati, tali valori dovranno essere misurati considerando i periodi dell'anno con elevata criticità. Nel caso si evidenziassero valori fuori dai limiti previsti si dovranno predisporre ulteriori opere di contenimento acustico al fine di rientrare entro i limiti, attestazione certificata da nuovo monitoraggio.

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

2 – Interventi Edilizi Diretti

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" tutti gli interventi realizzati mediante permesso di costruire, autorizzazioni edilizie, atti di assenso a modificazioni edilizie o di uso e mediante modalità di autocertificazione e silenzio/assenso e comunque tutte quelle ammesse dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, comunque denominate.

Nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgV 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;

deve essere allegata, a corredo dei progetti, la Documentazione di Impatto Acustico.

Devono altresì contenere una Documentazione di Impatto Acustico le domande per il rilascio:

- a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e/o polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive o riguardante ampliamenti e cambi di destinazione d'uso finalizzati agli interventi di cui al punto a).

L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In caso di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) od altro atto equivalente, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente, (c.6 art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'Autorità competente al controllo.

Nella realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e negli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, se comportanti il rifacimento o la sostituzione di muri, serramenti esterni, solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, si dovrà tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una Documentazione di Impatto Acustico.

È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree

interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- A) scuole e asili nido;
- B) ospedali;
- C) case di cura e di riposo;
- D) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- E) nuovi insediamenti residenziali in prossimità delle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti A, B e C.

Nel caso di cambio di destinazione d'uso a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"¹, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione per dette attività.

I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1,2,4 della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo allo Sportello Unico per le Attività Produttive o agli uffici preposti del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti di rumorosità esterna od interna né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00.

ART.4 – STRUMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

1 - Documentazione di Impatto Acustico e documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n.28/2001, devono consentire:

- a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
- b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La documentazione di impatto acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, art.2 della L. n.447/1995, e deve almeno contenere:

- 1) Generalità del richiedente, tipologia di attività svolta e relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- 2) Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attività:

¹ **CLASSE I - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- 3) Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprietà dell'attività in progetto. La cartografia presentata dovrà permettere di identificare i principali recettori, la destinazione d'uso delle aree attigue e le caratteristiche morfologiche del sito;
- 4) Classificazione acustica dell'area interessata al progetto e di quelle circostanti;
- 5) Indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;
- 6) Descrizione del ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo. In particolare se l'impianto rientra nell'ambito di applicazione del DM 11/12/1996, deve essere esplicitamente dichiarato;
- 7) Nel caso in cui l'attività preveda l'utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature, attrezzi e macchine di ogni genere, dovrà essere dimostrata, per ciascuno di essi la conformità a quanto previsto dalla Normativa dell'Unione Europea per le macchine destinate a funzionare all'aperto (Direttiva 14/CE/2000);
- 8) Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all'aperto e per quelli ubicati all'interno di strutture edilizie non dedicate esclusivamente all'attività oggetto dell'autorizzazione, devono essere indicati i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione già esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non è definibile, è necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operatività di ogni singola sorgente. In base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione con norme di buona tecnica. Qualora determinanti, è necessario riportare le caratteristiche di direzionalità di ogni singola sorgente in rapporto ai recettori;
- 9) Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e dei eventuali ostacoli alla propagazione acustica. In caso siano previste sorgenti sonore ubicate all'interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata e di involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e discontinuità. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, possono essere stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buona tecnica oppure utilizzando misure in opera di situazioni analoghe;
- 10) Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti;
- 11) Planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti, all'individuazione dei confini di proprietà e all'ubicazione dei recettori più esposti (inquadramento di dettaglio: scala non inferiore a 1:500). La planimetria dovrà garantire una chiara individuazione degli interventi e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire il complessivo delle sorgenti acustiche.

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, art.2 della L. n.447/1995, e deve almeno contenere:

1) Descrizione generale:

Generalità del richiedente, descrizione sintetica della tipologia di insediamento che si intende realizzare e, nel caso di insediamenti residenziali, elenco delle tipologie di opere di cui all'art. 8 comma 2 che si trovano in prossimità dell'insediamento stesso.

2) Descrizione dell'area di Studio:

Delimitazione dell'area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione ante operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell'area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull'area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d'uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso. Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell'intorno dell'area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull'area di realizzazione dell'insediamento. Dovrà essere posta particolare cura nella descrizione delle caratteristiche di emissione e/o di funzionamento delle infrastrutture dei trasporti (strade e parcheggi, etc ...). degli stabilimenti industriali, degli esercizi commerciali e delle aree o delle attività dedicate allo svago (impianti sportivi o ricreativi, teatri, sale da concerto, teatri all'aperto, discoteche, locali pubblici in esercizio durante le ore notturne etc ...).

3) Descrizione dell'insediamento:

Devono essere descritte le principali caratteristiche dell'insediamento che si intende realizzare. In particolare dovranno essere allegate planimetrie concernenti l'ubicazione degli edifici e degli spazi aperti in relazione alle sorgenti acustiche individuate nell'area in esame, gli assetti planivolumetrici, le tipologie di utilizzo dei locali interni e delle aree esterne, la collocazione degli impianti tecnologici e la descrizione generale dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti nel progetto.

4) Caratterizzazione acustica: misure in situ:

La caratterizzazione acustica dell'area dovrà essere effettuata attraverso misurazioni eseguite in situ e/o mediante calcolo previsionale, tenuto conto delle caratteristiche di emissione sonora delle singole sorgenti individuate nella descrizione dell'area in studio. La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dei livelli di rumore ambientale, del loro andamento nel tempo, e del livello continuo equivalente ponderato A nei periodi di riferimento diurno e notturno in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento e in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti recettori sensibili (punti di controllo). Dovranno altresì essere compresi tra i punti di controllo, quelli ubicati all'interno dei locali destinati al riposo o alla permanenza prolungata di persone o comunità, In tal caso occorrerà effettuare una stima dei livelli di immissione, in relazione ai requisiti acustici passivi di progetto degli edifici dell'insediamento. La campagna di misure deve essere predisposta sulla base di quanto previsto dalla L.447/1995 e relativi applicativi, o utilizzando le norme UNI 9884 o la serie ISO 1996. Possono altresì essere utilizzati modelli previsionali o software dedicati avendo cura di esplicitarne le metodologie di calcolo e le scelte adottate. I risultati delle misure devono essere presentati conformemente a quanto prescritto dall'allegato D del DM 16/03/1998.

5) Compatibilità dell'opera:

I valori rilevati o calcolati nei punti di controllo, riferiti al periodo di riferimento diurno e notturno, devono essere confrontati con i valori limite di immissione e di qualità previsti per la classe di appartenenza dell'area in esame. I valori previsti all'interno degli edifici devono essere compatibili con l'utilizzo che ne viene proposto nel progetto di realizzazione. Qualora la particolare esposizione dei

ricettori lo richieda dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità. Dovranno essere inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento soprattutto se quest'ultimo è collocato in prossimità di aree residenziali o particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall'insediamento previsto.

L'Autorità Comunale e l'Autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo all'inizio della attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte. Qualora in fase di collaudo detti limiti non risultassero rispettati occorrerà apportare le dovute modifiche che ne garantiscano la compatibilità acustica.

ART.5 – CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, per effetto dell'art. 20 comma 1 della L.R. 28/2001, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5/12/1997.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L.26/10/1995 n.447, a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b della L.447/1995 ed individuati dalla Tabella A del DPCM 5/12/1997.

I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6/6/01 n. 380 e alla legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito Certificato Acustico di Progetto. Tale certificazione costituisce il documento di cui all'art.20 comma 1, della L.R.28/01.

Il Certificato Acustico di Progetto attesta, previa verifica del progetto, che la progettazione di nuove opere edilizie, della modifica o della ristrutturazione o del recupero delle stesse sia stata effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447. In caso di varianti, anche in corso d'opera, che influiscano nelle prestazioni acustiche, il Certificato Acustico di Progetto verrà nuovamente redatto. Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, il Certificato Acustico di Progetto tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del DPCM 5/12/1997, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel Certificato Acustico di Progetto dovrà essere indicata la prestazione garantita.

Qualunque sia il metodo scelto per il calcolo progettuale delle prestazioni acustiche degli edifici, il Progetto previa, se necessaria, relazione di valutazione revisionale del clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica, deve almeno contenere:

- 1) Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
- 2) Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/1997.

Il Progetto dovrà essere redatto in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Il Certificato Acustico di Progetto è redatto dal tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'art.2 della L.447/95.

Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l'atto con cui viene certificato che un edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme, ovvero, nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che è conforme ai requisiti acustici passivi previsti nel progetto e indicati nel certificato acustico di progetto.

Tale certificato è redatto:

in via ordinaria, accertando, anche sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate, sulle quali è stato redatto il certificato acustico di progetto;

in subordine, qualora ritenuto necessario, a seguito di collaudo in opera mediante misure.

La documentazione di cui al presente articolo viene presentata, secondo le competenze, allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente del Comune contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività. Il Settore Vigilanza Edilizia del Comune effettua un controllo a campione, nella misura del 10% delle pratiche pervenute, avvalendosi della competenza tecnica dell'ARPAM. Il costo di tali verifiche è posto a carico del richiedente.

La mancata presentazione del certificato acustico di progetto e del certificato di conformità, così come definito sopra, costituisce motivo sufficiente per l'improcedibilità della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività avanzata.

ART.6 – PIANI DI RISANAMENTO VOLONTARIO DELLE IMPRESE

Entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, intesi come valori limite di immissione, emissione e dei valori di attenzione, possono presentare al Comune un piano di risanamento volontario (PRAV).

Il PRAV dovrà descrivere gli interventi da porre in atto per gli adeguamenti ai limiti di zona e dovrà essere concluso entro trenta mesi dalla data della sua presentazione.

In linea generale il PRAV dovrà contenere la descrizione dei seguenti aspetti:

- ↳ La tipologia e l'entità del rumore presenti
- ↳ Le modalità ed i tempi di risanamento
- ↳ La stima degli oneri finanziari necessari

La documentazione da presentare dovrà essere tale da contenere almeno i dati previsti per la redazione della Relazione di valutazione di impatto acustico secondo i criteri dettati dalla DGR 896/2003.

Il Comune verifica l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, esprime parere entro centoventi giorni dal ricevimento del PRAV.

In caso di necessità di integrazione della documentazione presentata o di modifica del piano di risanamento, si applica quanto disposto dall'art.11 della L.R.28/2001. Qualora il Comune non esprima parere entro i centoventi giorni previsti, il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i termini indicati nello stesso e comunque entro trenta mesi dalla sua presentazione.

Il Comune, approvato il piano di risanamento, può effettuare controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

L'impresa comunica al Comune, entro trenta giorni dal termine delle attività previste dal PRAV, l'avvenuto adeguamento degli impianti ai limiti di zona.

La comunicazione può essere integrata con una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente.

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo che si trovino nelle condizioni di cui all'art.3 comma 1 del DM 11/12/1996, i piani di risanamento, dovranno essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Per tali impianti il tempo concesso per la relativa realizzazione è fissato in:

- Ventiquattro mesi per gli impianti soggetti alle disposizioni del DM 11/12/1996
- Quarantotto mesi per gli impianti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.6 comma 4 della L.447/1995.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento entro i termini previsti, devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del comune.

I PRAV devono essere inviati allo Sportello Unico per le Attività Produttive che provvederà a richiedere pareri e/o atti di assenso i relazione ai contenuti del PRAV stesso.

ART.7 – ATTIVITA' TEMPORANEE.

Lo svolgimento di attività temporanee è stabilito secondo apposito regolamento nell'ambito delle presenti norme tecniche di attuazione.

Il Servizio Polizia Amministrativa del Comune è preposto all'esame delle documentazioni relative alle autorizzazioni di cui al presente articolo.

ART.8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516 a €5164 in analogia a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della Legge 447/1995.

In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della

Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, vale quanto disposto dall'art. 10 della Legge 447/95 e dagli artt. 21 e 23 della L.R. 28/01.

ART.9 – AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Ordinariamente il Piano Comunale di Classificazione Acustica viene complessivamente revisionato ed aggiornato, con le procedure previste dalla L.R. 28/2001 e successive modifiche, ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ne ravvisi le condizioni e contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al P.R.G.;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del PRG;
- limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ART.10 – NORMA PROVVISORIA

I limiti di zona cartografica sono stati redatti sulla base degli elaborati di pianificazione comunale, pertanto, in presenza di imprecisioni e difformità circa i limiti di zona, si intendono di riferimento quelli relativi agli strumenti di pianificazione alla data del 2005.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art.1 (Finalità)

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1, dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001, e del comma 1 lett. h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per;

- l'attività di cantiere,
- l'attività agricola,
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art.2 (Definizioni)

1 - attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, peri colo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2 - attività rumorosa temporanea; qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici. le sagre, le feste patronali. i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

3 - cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

Art. 3 (Disposizioni generali)

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture. di cui all'art 16 comma 1 della L. R. n, 28/2001 debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art. 4 (Autorizzazioni)

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- e) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art. 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 (Attività temporanea di cantieri)

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tuffi i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, etc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere su edifici esistenti si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato nel l'ambiente maggiormente esposto al disturbo, La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas etc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrati previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare al Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art.2 della L.n.447/1995 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la scheda-tipo A2 allegata al presente regolamento. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacita mente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la scheda-tipo A3 allegata al presente regolamento, deve essere inoltrata al Settore Edilizia-Urbanistica-Ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Per i cantieri di breve durata e comunque inferiore ai 7 gg. lavorativi (non reiterati) il richiedente potrà presentare un domanda semplificata redatta secondo la scheda-tipo A1.

Art. 6 (Attività agricole temporanee e stagionali)

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 28/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art 7 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L 447/1995 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 1. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in Tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente. da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare al Settore Attività Produttive del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività secondo la scheda-tipo B1 allegata al presente regolamento. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995 e dell'art 2 comma 1 della L.R. n. 28/2001 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare al Settore Attività Produttive del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda-tipo B2 allegata al presente regolamento, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art.4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il Comune rilascia l'autorizzazione acquisito il parere dell'ARPAM e della ASL di competenza, qualora ritenuto opportuno. La documentazione necessaria per il parere da parte dell'ARPAM deve essere prodotta dal richiedente

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Art.8 (Uso di attrezzature rumorose specifiche)

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- **Attrezzature da giardino:** nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2 - **Cannoncini per uso agricolo:** l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e di disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

3 - **Pubblicità fonica:** la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

4 - **Allarmi antifurto:** i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti, I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

5 - **Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine:** possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali, il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

6 - **Attività di igiene dei suoli, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti:** nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni etc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 9 (Misure e controlli)

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della legge 447/1995.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2 debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché degli altri settori tecnici del Comune, per quanto attiene alle misurazioni.

Art. 10 (Sanzioni)

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art 23 della L.R. Regione Marche del 14.11.2001 n. 28.

Tabella I

Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art.2 della L.n.447/1995 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi

IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art.2 L.R.n.28/2001)

Ubicazione delle aree	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata derogata in ore	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area n.1 Piazza Matteotti	15	5	70	24.00	00.30
Area n.2 Piazzetta S.Lucia	8	4	70	24.00	00.30
Area n. 3 Piazzetta Vittorio Veneto	8	4	70	24.00	00.30
Area n. 5 Delegazione Comunale	30	5	70	24.00	00.30
Area n.5 Piazza Franchi	30	5	70	24.00	00.30
Area n.6 Bocciodromo	30	6	70	24.00	00.30
Area n.7 Ex Stazione FF.SS.	15	6	70	24.00	00.30
Area n.8 Parco Villafranca	15	5	70	24.00	00.30
Area n.9 Parco Unicef	15	4	70	24.00	00.30
Area n.10 Parco lott.Paradiso	10	4	70	24.00	00.30
Area n.11 Centro Sociale	30	4	70	24.00	00.30

Tabella II

*Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art.2 della L.n.447/1995 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi
IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art.2 L.R.n.28/2001)*

Ubicazione delle aree	Tipo di manifestazione	Numero massimo dei giorni concessi gg	Durata derogata in ore	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite orario feriali e festivi (fino alle)	Limite orario prefestivi (fino alle)
Area territorio comunale di Saltara ad esclusione delle aree di cui alla Tab.I	Concerti all'aperto	5	3	90	23.00	23.30
	Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	8	4	70	23.30	24.00
	Discoteche all'aperto	10	3	70	23.00	23.30
	Piano bar (ed altre manifestazioni musicale o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a complemento dell'attività principali di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, etc.)	8 al mese	3	70	23.30	24.00
	Altre.....

Domande di autorizzazione — tipo

Si riportano di seguito, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee:

Cantieri

- Scheda A1-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA, che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A2-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda A3-Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

Manifestazioni

- Scheda B1-Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;
- Scheda B2-Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale;

SCHEDA A1
Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
di BREVE DURATA (non superiore ai 7 gg. lavorativi)
che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Saltara

Io sottoscritto.....nato a.....il.....
residente a.....in via..... n.....
in qualità di..... della.....
Sede legale in:..... Via:.....n.....
Iscrizione alla CCIAA:.....
CF o P.IVA.....

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in via.....n.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000.

Saltara, _____

Timbro/Firma

SCHEDA A2
Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Saltara

Io sottoscritto..... nato a..... il.....
residente a..... in via..... n.....
in qualità di..... della.....
Sede legale in:..... Via:..... n.....
Iscrizione alla CCIAA:.....
CF o P.IVA.....

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in via..... n.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000.

Saltara, _____

Timbro/Firma

SCHEDA A3
Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI
che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Al Comune di Saltara

Io sottoscritto.....nato a.....il.....
residente a.....in via..... n.....
in qualità di..... della.....
Sede legale in:.....Via:.....n.....
Iscrizione alla CCIAA:.....
CF o P.IVA.....

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- un cantiere stradale o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in via.....n.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

Il sottoscritto dichiara **di non essere in grado di rispettare:**

- gli orari** previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- i valori limite** previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000.

Saltara, _____

Timbro/Firma

SCHEDA B1

**Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale**

Al Comune di Saltara

Io sottoscritto..... nato a..... il.....
residente a..... in via..... n.....
in qualità di..... della.....
Sede legale in:..... Via:..... n.....
Iscrizione alla CCIAA:.....
CF o P.IVA.....

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

.....
.....
.....

con sede in via..... n.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

- in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art.2, c.1, della L.R.28/2001.
- In altra area

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000.

Saltara, _____

Timbro/Firma

SCHEDA B2

**Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale**

Al Comune di Saltara

Io sottoscritto.....nato a.....il.....
residente a.....in via..... n.....
in qualità di..... della.....
Sede legale in:.....Via:.....n.....
Iscrizione alla CCIAA:.....
CF o P.IVA.....

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

.....
.....
.....

con sede in via.....n.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

- in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art.2, c.1, della L.R.28/2001.
- In altra area

Il sottoscritto dichiara **di non essere in grado di rispettare:**

- gli orari** previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto
- i valori limite** previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto

per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000.

Saltara, _____

Timbro/Firma

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art.78 (nuova versione) - Requisiti di carattere acustico

Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997.

I progetti di cui al comma precedente devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995 e di quanto stabilito dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme delle leggi vigenti, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Art. 78-bis Controlli e verifiche

Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme recate dall'art.78 anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore.

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 28/2001 in caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.

In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 della L.R.n.28/2001.